

Disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell'articolo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006.

Par. 1 – Oggetto e finalità

Par. 2 – Definizioni

Par. 3 - Obblighi di misurazione dei prelievi irrigui

Par. 4 - Obblighi di misura delle portate utilizzate

Par. 5 - Obblighi di misura delle restituzioni irrigue

Par. 6 - Obblighi di stima delle portate utilizzate

Par. 7 - Obblighi di stima dei rilasci irrigui

Par. 8 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

Par. 9 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

Par.10 – Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

Par. 11 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Par. 12 - Metodologie di stima

Par. 13 - Fonti di finanziamento

Par. 14 - Gestione flussi informativi

Par. 15 – Disposizioni finali

Par. 1 – Oggetto e finalità

- 1.1 In attuazione del comma 2 bis dell'articolo 33 del r. r. 2/2006 e ss.mm.ii., con il presente documento vengono disciplinati i criteri e le modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico in attuazione e nel rispetto delle linee guida di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
- 1.2 Il presente documento tiene inoltre conto delle metodologie di stima dei volumi irrigui predisposto dal Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui, costituito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha ricevuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1 agosto 2016.
- 1.3 L'applicazione della presente disciplina, oltre ad adempiere al punto 6.1.4 della sezione II dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, consente di migliorare e mettere a sistema le conoscenze dell'uso dell'acqua ai fini irrigui.

Par. 2 – Definizioni

- 2.1 Si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee guida (di seguito L.G.) richiamate al Par. 1 e in particolare:
 - a) per prelievi si intendono i volumi prelevati a scopi irrigui da corpi idrici superficiali e/o sotterranei. Per utilizzi si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui da parte degli utilizzatori finali;
 - b) per utilizzatore finale si intende la testa del distretto irriguo per l'irrigazione collettiva, il singolo utente per l'auto-provvigionamento;
 - c) nel caso di auto-provvigionamento i prelievi coincidono con gli utilizzi;
 - d) per restituzioni al reticolo idrografico superficiale (di seguito, restituzioni) si intende sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito;
 - e) per rilasci alla circolazione idrica sotterranea (di seguito, rilasci) si intende l'aliquota dei volumi derivati a fini irrigui che alimenta la falda acquifera superficiale per effetto sia delle perdite di adduzione e distribuzione dalla rete di canali irrigui, sia della percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo;
 - f) per la definizione della stagione irrigua si rimanda a quanto riportato nel r. r. 2/2006, articolo 8, comma 1, lett. h);
 - g) per la distinzione tra piccole e grandi derivazioni d'acqua si rimanda a quanto definito dall'art. 6 de lr.d. 1775/33 e ss. mm. li. Per le utenze irrigue sono considerate piccole derivazioni quelle con portata inferiore a 10 moduli (1000 l/s) o quelle al servizio di una superficie inferiore a 500 ettari;
 - h) per auto-provvigionamento si intendono i prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente dai singoli utenti titolari di utenza (concessione).
- 2.2 In coerenza con le L.G., che classificano i misuratori secondo quattro possibili livelli d'uso, valgono le seguenti definizioni:
 - a) *1 livello*: misuratori strategici per il distretto o per il sub distretto idrografico, associati a punti di prelievo con portata uguale o superiore a 3.500 l/s (35 moduli);

- b) *II livello*: misuratori associati a tutti i restanti punti di prelievo relativi alle grandi derivazioni d'acqua;
- c) *III livello*: misuratori associati a tutti i punti di prelievo non inclusi nelle lettere precedenti e alle restituzioni, per cui è fatto obbligo di misura ai sensi dei successivi Paragrafi 3 e 5;
- d) *IV livello*: misuratori volti alla misura degli utilizzi alla testa del distretto (per l'irrigazione consortile) o alla singola utenza (nel caso di auto-provvigionamento), per cui è fatto obbligo di misura ai sensi del successivo Paragrafo 4.

Par. 3 Obblighi di misurazione dei prelievi irrigui

- 3.1 Tutti i punti di prelievo da acque superficiali e sotterranee con portata di concessione nel periodo irriguo estivo (tra il 1 aprile e il 30 settembre) superiore o uguale a 3.500 l/s sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi di misurazione di I livello e procedure per la misurazione e registrazione in continuo e la trasmissione in tempo reale del valore della portata. Regione Lombardia, con successivo provvedimento dirigenziale e sentito l'Osservatorio per gli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino del fiume Po (di seguito Osservatorio), definirà le modalità di trasmissione, relativamente a formato dei dati, alla cadenza di trasmissione, alla piattaforma a cui inviarli. Il valore del volume prelevato deve essere trasmesso mensilmente alla banca dati SIGRIAN entro il decimo giorno del mese successivo.
- 3.2 Tutti i punti di prelievo da acque superficiali e sotterranee con portata di concessione nel periodo irriguo estivo inferiore a 3.500 l/s e superiore o uguale a 1.000 l/s sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi di misurazione di II livello e procedure per la misurazione e registrazione del valore della portata con cadenza almeno giornaliera. Il valore del volume prelevato deve essere trasmesso mensilmente alla banca dati SIGRIAN entro il decimo giorno del mese successivo.
- 3.3 Tutti i punti di prelievo da acque superficiali con portata di concessione nel periodo irriguo estivo inferiore a 1.000 l/s e superiore o uguale a 250 l/s sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi di misurazione di III livello e procedure per la misurazione e registrazione del valore della portata con cadenza almeno giornaliera. I valori del volume prelevato nella prima metà e nell'intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN entro il decimo giorno dal termine del rispettivo periodo di rilievo.
- 3.4 Tutti i punti di prelievo da acque sotterranee con portata media di concessione nel periodo irriguo inferiore a 1.000 l/s e superiore o uguale a 50 l/s sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi di misurazione di III livello e procedure per la misurazione e registrazione del valore del volume prelevato con cadenza almeno mensile. I valori del volume prelevato nella prima metà e nell'intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN entro il decimo giorno dal termine del rispettivo periodo di rilievo.
- 3.5 I valori misurati e registrati a mezzo di misuratori di II e III livello devono essere comunicati a Regione Lombardia entro dieci giorni dal termine della stagione irrigua estiva (dal 1 aprile al 30 settembre), a cura del titolare della concessione o di suo delegato. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste al Par. 12.

3.6 Nel caso di concessioni per irrigazione collettiva la trasmissione al SIGRIAN dei dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi di cui ai sottoparagrafi precedenti deve avvenire a cura del titolare della concessione o di suo delegato. Nel caso di concessioni per auto-provvigionamento la trasmissione dei dati avviene a cura di Regione Lombardia.

Par. 4 Obblighi di misura delle portate utilizzate

- 4.1 Per i distretti, inclusi in SIGRIAN, con superficie maggiore o uguale a 1.000 ha, alimentati in misura prevalente (almeno l'80% della dotazione irrigua complessiva del distretto) da non più di tre canali a superficie libera, è fatto obbligo da parte del concessionario di misurazione del volume utilizzato alla testa del distretto irriguo su base giornaliera, mediante l'installazione di dispositivi di IV livello.
- 4.2 Per i distretti con le stesse caratteristiche e superficie superiore a 10.000 ha è altresì necessario che il concessionario provveda all'individuazione di sotto-distretti con superficie non superiore a 10.000 ha. Per ognuno dei sotto-distretti vale l'obbligo di cui al sottoparagrafo precedente.
- 4.3 Per i distretti con alimentazione e distribuzione mediante condotte in pressione è fatto obbligo di misura dei volumi utilizzati su base giornaliera alla testa del distretto, mediante l'installazione di dispositivi di IV livello.
- 4.4 Per tutti i distretti di cui ai sottoparagrafi precedenti, i valori del volume utilizzato nella prima metà e nell'intera stagione irrigua estiva devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN a cura del concessionario entro dieci giorni dal termine del rispettivo periodo di rilievo.
- 4.5 Per tutti i distretti di cui ai sottoparagrafi precedenti, i valori giornalieri della portata utilizzate devono essere comunicati a Regione Lombardia entro dieci giorni dal termine della stagione irrigua estiva, a cura dell'ente gestore delle portate utilizzate. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi utilizzati nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste al Par. 12. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Par. 5 Obblighi di misura delle restituzioni irrigue

- 5.1 A tutti i titolari di concessioni di derivazione per cui è prescritta l'installazione di misuratore di I livello è fatto obbligo di censire, georeferenziare e comunicare a Regione Lombardia i punti di restituzione in corpi idrici superficiali.
- 5.2 Gli stessi titolari sono tenuti all'installazione di idonei dispositivi e procedure per la misurazione e registrazione del valore della portata nei principali punti di restituzione, garantendo, sulla base di motivate valutazioni, che essi consentano il monitoraggio di almeno la metà dei volumi restituiti complessivamente nel periodo irriguo.
- 5.3 I valori del volume restituito nella prima metà e nell'intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN a cura degli stessi titolari delle concessioni entro il trentesimo giorno dal termine del rispettivo periodo di rilievo. I concessionari devono altresì fornire una stima della percentuale dei volumi misurati rispetto al totale di quelli restituiti da tutti i punti di restituzione.

5.4 I valori giornalieri delle portate restituite nei punti di misura devono essere comunicati a Regione Lombardia entro dieci giorni dal termine della stagione irrigua, a cura dei concessionari. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste al Par. 12.

Par. 6 Obblighi di stima delle portate utilizzate

6.1 Per tutti i distretti irrigui con superficie superiore a 1.000 ha per cui non è fatto obbligo di misura ai sensi del Par. 4 (ovvero i distretti alimentati da molteplici canali a superficie libera in cui nessuna terna di canali raggiunge l'80% della dotazione irrigua complessiva del distretto), è prescritto il calcolo di una stima dei volumi irrigui utilizzati su base almeno mensile, secondo le metodologie indicate al paragrafo 12.

6.2 Per l'auto-provvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione, fatti salvi gli obblighi di misura delle portate derivate di cui al Par. 3.

6.3 Per la stima delle portate utilizzate dagli enti irrigui con superficie irrigua inferiore a 100 ettari si applicano le procedure previste per l'auto-provvigionamento, fatti salvi gli obblighi di misura delle portate derivate di cui al Par. 3.

6.4 I valori stimati delle portate utilizzate nell'intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN e a Regione Lombardia a cura del titolare della concessione delle portate utilizzate entro il decimo giorno dal termine della stagione irrigua.

Par. 7 Obblighi di stima dei rilasci irrigui

7.1 Per ogni distretto irriguo è prescritto il calcolo, da parte del titolare della concessione delle portate utilizzate, di una stima dei volumi complessivamente rilasciati verso la circolazione idrica sotterranea nell'arco del periodo irriguo, sulla base della misura o della stima dei volumi immessi, dei volumi restituiti in corpi idrici superficiali e dei volumi evaporati dal suolo e traspirati dalla vegetazione, seguendo le indicazioni contenute nel documento "Metodologia di stima dei volumi irrigui".

7.2 I valori stimati delle portate rilasciate verso la circolazione idrica sotterranea nell'intera stagione irrigua devono essere trasmessi alla banca dati SIGRIAN e a Regione Lombardia a cura del titolare della concessione delle portate utilizzate entro il trentesimo giorno dal termine della stagione irrigua. I valori devono essere associati a specifici nodi, opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo.

Par. 8 Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

8.1 Per il rilascio di nuove concessioni di derivazione, il relativo disciplinare deve recepire gli obblighi previsti dalla presente disciplina e dalle L. G..

Par. 9 Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

9.1. Tutti i prelievi e gli utilizzi di cui ai sottoparagrafi 3.1 e 3.2, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui al Par.10, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina. Nelle

more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate al Par. 12.

9.2. Tutti i prelievi e gli utilizzi di cui al sottoparagrafo 3.3 esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui al Par.10, secondo la seguente sequenza:

- entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina per i prelievi con portata media di concessione nel semestre estivo compresa tra 400 e 1.000 l/s;
- entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina per i prelievi con portata media di concessione nel semestre estivo compresa tra 250 e 400 l/s.

9.3. Tutti i prelievi e gli utilizzi di cui ai sottoparagrafi 3.4 e 3.5 esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui al Par.10, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina;

9.4. Tutti gli utilizzi e le restituzioni di cui ai Parr. 4 e 5 esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui al Par.10, entro 30 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina.

Par. 10 Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

10.1. Ai fini della presente disciplina per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle L.G. al capitolo 3.

10.2. Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato giornaliero nel caso di derivazioni da corpi idrici superficiali e mensile nel caso di derivazioni da corpi idrici sotterranei.

10.3. Per i prelievi strategici di cui al paragrafo 5, Regione Lombardia, con successivo provvedimento dirigenziale, definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, i suddetti criteri definiranno le modalità per il trasferimento dei dati, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

Par. 11 Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

11.1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui ai Parr. 3, 4 e 5 sono obbligati a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno biennale;

- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
- d) sostituire le apparecchiature entro trenta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Par. 12 Metodologie di stima

- 12.1 Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi restituzioni)", sia per irrigazione collettiva che per l'auto-provvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.
- 12.2 Regione Lombardia, in coerenza con le metodologie di cui al precedente paragrafo, con successivo provvedimento dirigenziale definirà le modalità da seguire per la stima dei volumi per i casi in cui non sussista l'obbligo di misura o nelle more dell'installazione degli strumenti di misura le metodologie per la stima dei volumi d'acqua utilizzati riguardano unicamente gli utilizzi, le restituzioni e i rilasci.
- 12.3 Resta fermo l'obbligo previsto per tutti i punti di prelievo di avere idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati dal corpo idrico naturale (superficiale o sotterraneo) come previsto dall'art. 33, comma 1 del r.r. n. 2/2006.

Par. 13 Fonti di finanziamento

- 13.1 Relativamente agli obblighi previsti ai Parr. 3-5, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:
 - a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;
 - b) il Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale (PSRN), approvato con Decisione della Commissione Europea (C2015)8312 del 20/11/2015, prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili anche l'installazione di misuratori alle condizioni previste dalla scheda di misura – sotto misura 4.3 " Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e

forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche.

Par. 14 Gestione flussi informativi

14.1 Secondo quanto previsto dalle L.G. , è considerato "dato finale" della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Regione.

14.2 Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'articolo 95, comma 3 del D.lgs. 152/2006:

- a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui ai Parr. 3-5, sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui e successivamente validati da parte della Regione Lombardia. In alternativa la Regione Lombardia può fornire i dati già validati.
- b) i dati relativi all'auto-approvvigionamento di cui al Par. 3 sono trasmessi al SIGRIAN dalla Regione Lombardia dopo la verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.

14.3 Ai fini della lettera b) del sottoparagrafo 14.2, la competente struttura regionale provvede ad individuare le banche dati disponibili che contengano informazioni circa i prelievi in auto-approvvigionamento e ad individuare le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN, in coordinamento con il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Par. 15 Disposizioni finali

15.1 Con decreto o nota dirigenziale verranno forniti i chiarimenti e le precisazioni che eventualmente si renderanno necessarie per attuare la presente disciplina.